



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE FINANZE

Proposta di Legge C. 4440 Pelillo **“Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”**

AUDIZIONE **ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET**

Roma, 17 Maggio 2017

On. Presidente ed Onorevoli Deputati,

un sentito ringraziamento per l'invito rivolto all'Associazione nazionale tributaristi Lapet, da me presieduta, al fine di dare il suo contributo di idee nel corso dell'iter di approvazione del disegno di legge in esame.

Mentre mi accingevo a leggere la proposta di legge in commento, pensavo di introdurre questo mio intervento citando il romanzo di Erich Maria Remarque “*Niente di nuovo sul fronte occidentale*”, ossia niente di nuovo nei rapporti tra fisco e contribuenti.



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

Invece, da una lettura appena approfondita del testo, sono emersi elementi effettivamente rivolti a realizzare una semplificazione a favore dei contribuenti, anche se non mancano disposizioni a favore dell'Amministrazione finanziaria, alla quale vengono attribuiti nuovi flussi informativi e nuove competenze normative, il cui onere, purtroppo, continuerà a gravare sui contribuenti e sui professionisti che li assistono.

Invero, gli aspetti premiali che dovrebbero avvantaggiare i contribuenti coerenti con i nuovi indici di affidabilità, appaiono avere, almeno in parte, un rilievo decisivo nel ridurre i costi di *compliance* che attualmente gravano sui contribuenti, in altra parte, invece, ricordano vantaggi notevoli ma già previsti nella disciplina degli studi di settore.

Vi sono nella proposta in discussione elementi tali da far considerare i futuri indici quali strumenti effettivamente diversi dagli studi di settore sostituiti per cui si auspica che il testo definitivo della legge possa tenere conto dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione a garanzia dei contribuenti soggetti agli accertamenti basati sugli studi.



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

Art. 1

L'articolo 1 disciplina l'approvazione e la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale individuando come obiettivi della loro introduzione l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra i contribuenti stessi e l'amministrazione finanziaria.

La successione degli obiettivi che l'introduzione degli indici si prefigge di raggiungere non sembra posta a caso, difatti, non sembrano esserci dubbi che anche alla luce dell'impianto complessivo della proposta di legge in commento, l'emersione delle basi imponibili e la conseguente stabilizzazione del gettito delle imposte sia l'obiettivo principale previsto dall'introduzione dei nuovi indici.

Il conseguimento dei predetti obiettivi si giustifica ed è coerente con quanto rilevato dalla Corte dei Conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2015 anno in cui l'attività di contrasto all'evasione fiscale si è progressivamente indebolita sia per quanto riguarda il numero dei controlli sia per quanto riguarda i risultati conseguiti, ritornati ai livelli di inizio decennio.

La Corte dei Conti attribuisce questo risultato negativo alla progressiva riduzione delle risorse umane destinate all'attività di accertamento e controllo, pertanto non



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

v'è chi non veda come sia divenuta indefettibile la necessità di ottenere l'adempimento spontaneo delle obbligazioni fiscali da parte dei contribuenti ovvero di concentrare le attività d'accertamento nei confronti di soggetti caratterizzati da pericolosità fiscale, ciò a fronte della riduzione delle capacità di controllo dell'amministrazione finanziaria.

In questo contesto appare ancora poco perseguito l'obiettivo di realizzare una effettiva collaborazione su un piano di parità delle parti, tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, che sia effettivamente espressiva dei valori codificati dallo Statuto del Contribuente. Peraltro si ritiene che una siffatta collaborazione paritaria sarebbe un ulteriore stimolo all'emersione delle basi imponibili.

Invero, e ciò è certamente positivo, la proposta di legge in oggetto contiene effettivamente degli spunti verso una collaborazione paritaria tra fisco e contribuenti, tuttavia appaiono ancora prevalenti le disposizioni finalizzate ad ottenere una collaborazione servente del contribuente a favore dell'amministrazione finanziaria e questo nonostante le previsioni dello Statuto del Contribuente e gli interventi della giurisprudenza comunitaria.

Quanto appena affermato trova giustificazione nelle seguenti disposizioni della norma in commento:



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

- La possibilità di introdurre forme di comunicazione preventive rispetto alle scadenze fiscali;
- La nuova comunicazione dei dati prevista dall'art. 2, co 2, della presente proposta, e la relativa sanzione prevista dal successivo articolo 10;
- La scarsa efficacia delle disposizioni premiali di cui all'articolo 6;
- L'attribuzione all'Agenzia delle Entrate della competenza ad emanare le disposizioni attuative della presente legge;

Gli indici di affidabilità fiscale di prossima introduzione fanno riferimento, non diversamente dagli studi di settore che saranno progressivamente sostituiti, a parametri di normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale, graduati su una scala da uno a dieci.

Alla luce del combinato disposto dell'articolo 6, co. 2, e dell'articolo 7, sembra evidente che l'attribuzione concreta dei livelli di affidabilità fiscale, anche al fine di accedere al regime premiale, sia di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

L'attribuzione della predetta competenza all'Agenzia delle Entrate appare pericolosamente lesiva del principio della riserva di legge in materia tributaria, stabilito dall'articolo 23 della Carta Costituzionale.

E' noto che la riserva di legge in materia tributaria si qualifica come una riserva



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

relativa e quindi lascia spazio, nella disciplina degli aspetti di dettaglio ed attuativi delle disposizioni fiscali, all'intervento di fonti normative subordinate rispetto alla legge ordinaria ed agli atti aventi forza di legge.

Ciò premesso si ritiene che sarebbe più opportuno attribuire ad un Decreto Ministeriale la competenza ad adottare le norme attuative della presente legge, in quanto fonte tipica subordinata alla legge ordinaria, mentre eccessivi appaiono, in senso lato, i poteri normativi attribuiti all'agenzia delle entrate.

L'attuale impianto della legge, infatti, attribuisce alla stessa amministrazione sia la competenza ad emanare le disposizioni attuative della legge in commento, sia la competenza ad applicare le predette norme attuative.

Infine, deve rilevarsi che gli indici di affidabilità di prossima introduzione, non diversamente dagli studi di settore sostituiti, saranno frutto di elaborazioni statistiche di analisi di dati ed informazioni, pertanto si rileva l'opportunità di attribuire nell'articolato della proposta in commento dignità di livello normativo ai fondamentali principi stabiliti in materia di studi di settore dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 1 dicembre 2009, n. 26635.

E' appena il caso di ricordare che la predetta epocale sentenza delle Sezioni Unite, stabilì che la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

degli studi di settore costituiva un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza, non poteva dirsi determinata ex lege in considerazione ai soli standard in sé considerati, ma nasceva proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'avviso di accertamento.

Pertanto, non si vede come i suddetti principi elaborati dalle Sezioni Unite possano essere esclusi nell'applicazione degli indici di affidabilità, anche considerando gli effetti pregiudizievoli che deriveranno ai contribuenti non solo, dal non essere normali e coerenti con i predetti indici, ma anche dall'aver un basso livello di normalità e coerenza.

Inoltre una integrazione del principio del contraddittorio nella legge in commento si ritiene possa essere un passo importante verso l'obiettivo della collaborazione paritetica tra fisco e contribuenti, nonché verso una riduzione in prospettiva della litigiosità fiscale.

In conclusione si auspica una riforma dell'articolo proposto nel quale venga introdotto l'obbligo di contraddittorio preventivo endoprocedimentale con il contribuente, ogniqualvolta l'applicazione degli indici possa portare delle conseguenze a quest'ultimo pregiudizievoli.



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

Art. 2

Alla luce della novità rappresentata dagli indici di prossima introduzione, è comprensibile e corretto che il legislatore si riservi la possibilità di individuare “*altre fonti*”, diverse da quelle specificamente previste nel medesimo articolo, dal quale ritrarre i dati rilevanti per la progettazione, la costruzione, la realizzazione e l’applicazione degli indici.

Ciò che preoccupa, tuttavia, dell’art. 2, co. 1, è l’indeterminatezza del termine “*altre fonti*”, soprattutto alla luce del fatto che il successivo comma 2 attribuisce all’agenzia delle entrate la competenza a stabilire le modalità ed i termini per l’acquisizione degli elementi dai contribuenti.

La lettura congiunta del predetto art. 2, co. 1, del successivo comma 2 del medesimo articolo nonché dell’art. 1, co. 1, nella parte in cui ammette l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, pur se indubbiamente necessari per la progettazione e la realizzazione degli indici, rischiano di aggravare gli adempimenti formali di cui sono onerati i contribuenti.

Tuttavia, al fine di fugare questi dubbi, si ritiene sufficiente modificare l’art. 2, co. 2, attribuendo ad un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze la



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

competenza ad individuare le fonti, le modalità ed i termini per l'acquisizione dei dati dai contribuenti e per la loro comunicazione all'agenzia delle entrate.

Art. 3

L'articolo 3, co. 1, della proposta di legge in commento ricalca, in buona sostanza, l'articolo 10, co. 4, lett. a), b), c), della legge 8 maggio 1998, n. 146, in tema di esclusione dall'applicazione degli studi di settore.

E' difatti evidente che le cause di esclusione dall'applicazione degli indici di affidabilità indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 3, co. 1, siano le stesse che consentivano l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore, con ciò dimostrando una parziale analogia tra questi ultimi e gli indici che verranno adottati in loro sostituzione.

Tutto ciò rafforza la necessità, già espressa in commento all'art. 1, di codificare nella presente proposta di legge i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 1 dicembre 2009, n. 26635.

Corretta appare l'attribuzione al Ministero dell'Economia della competenza di individuare eventuali altre cause di esclusione dall'applicazione degli indici, tuttavia sembrerebbe più coerente, con tali previsioni e con i principi



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

dell'ordinamento tributario, attribuire allo stesso Ministero dell'Economia la competenza ad attuare la presente legge (art. 7) e l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale (art. 6, co. 2)

Art. 4

Certamente positiva ai fini degli obiettivi di collaborazione paritaria tra amministrazione e contribuenti, di adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie ed anche in prospettiva di riduzione del contenzioso, è la previsione di una commissione di esperti con funzione consultiva.

Peraltro la norma in commento si muove nella direzione della concertazione della norma tributaria, obiettivo auspicato ormai da anni dai tributaristi italiani.

Art. 5

Condivisibile è anche la disposizione contenuta nell'articolo 5, senza dubbio destinata a realizzare l'emersione spontanea delle basi imponibili e, a tal fine, è meritevole di apprezzamento la non applicazione delle sanzioni al ricorrere dei presupposti indicati dalla norma stessa.



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

Art. 6

Il regime premiale, per quanto indubbiamente positivo, si auspica essere più coraggioso.

Per quanto attiene l'aspetto formale, si ribadisce che non convince l'attribuzione all'agenzia delle entrate della competenza ad individuare i livelli di affidabilità fiscale al fine di beneficiare degli aspetti premiali.

Nella sostanza l'articolo 6, co. 1, lett. c), d), e) ripropongono gli aspetti premiali già previsti per l'applicazione degli studi di settore. E' certamente apprezzabile che siano stati mantenuti e, in almeno un caso, la loro portata sia stata ampliata, ma si teme che non rappresentino un vantaggio sufficiente per raggiungere gli ambiziosi obiettivi previsti dalla legge.

In primo luogo, i benefici previsti sono meramente eventuali, collegati cioè all'eventualità di un controllo fiscale, ed anche se il beneficio in sede di accertamento è importante ed evidente, purtroppo non determinano una riduzione strutturale dei costi connessi alla gestione degli aspetti formali dell'obbligazione tributaria.

In dettaglio la lettera a) esclude gli accertamenti basati su presunzioni semplici di



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

cui all'articolo 39, co. 1, d), D.p.r. 600/1973 ed all'articolo 57, co. 1, D.p.r. 633/1972. Una siffatta previsione è certamente coerente con lo scopo degli accertamenti presuntivi. Difatti gli accertamenti basati su presunzioni semplici extra-contabili hanno l'obiettivo, analogo agli studi di settore e non dissimile dagli indici, di far emergere materia imponibile anche in un contesto di contabilità regolarmente tenuta. Pertanto la coerenza con gli indici di futura introduzione correttamente esclude la possibilità di un accertamento fondato su presunzioni.

Positiva è l'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento prevista dalla lettera d), che coincide anch'essa con un vantaggio premiale già concesso in fase di applicazione degli studi di settore, tuttavia, poiché i predetti termini di decadenza sono stati recentemente dilatati a favore dell'amministrazione finanziaria, in sede di emanazione delle disposizioni di dettaglio si auspica che vi sia il coraggio di introdurre una riduzione dei termini che non comporti il mero ritorno ai termini di decadenza previsti prima della loro estensione. Al contrario, se così fosse, si tradirebbe lo spirito e la ratio ispiratrici del disegno di legge in esame.

Rilevante è anche il beneficio della completa esclusione dell'accertamento sintetico del reddito complessivo di cui all'art. 38, D.p.r. 600/1973. Tuttavia, tale beneficio rischia di essere vanificato se solo si considera che la Corte dei Conti,



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2015, ha evidenziato il carattere del tutto residuale assunto dall'accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, sia in termini di numero di accertamenti realizzati e sia in termini di ammontare di imposta accertata.

Certamente apprezzabile è, infine, l'innalzamento delle soglie per ottenere compensazioni e rimborsi in materia di iva senza l'apposizione del visto di conformità. Tale beneficio rappresenta una significativa novità nei rapporti tra contribuenti ed agenzia delle entrate, lodevolmente finalizzata alla realizzazione di una collaborazione paritetica tra le parti del rapporto d'imposta e ad una riduzione degli oneri formali gravanti sul contribuente.

Si auspica, quindi, che vi sia la volontà di proseguire nell'attribuire questo genere di vantaggi premiali a fronte della coerenza con gli indici di affidabilità fiscali, vantaggi finalizzati alla semplificazione delle procedure burocratiche e formali per l'assolvimento delle imposte, con la conseguente riduzione dei relativi costi.

Difatti, non v'è dubbio che se le medie e le stime statistiche, di cui gli indici sono una espressione, intendono superare il problema delle evasioni occultate da contabilità regolarmente tenute, la coerenza con i predetti indici dovrebbe giustificare una riduzione degli obblighi formali.



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

Il vero aspetto premiale che si auspica di vedere introdotto dovrebbe quindi essere individuato nell'abolizione per i contribuenti virtuosi di parte delle comunicazioni fiscali obbligatorie all'amministrazione finanziaria.

Art. 7

Si ribadisce che le disposizioni di attuazione dovrebbero essere affidate al Ministero dell'Economia, coerentemente con il principio della riserva di legge in materia tributaria e con i principi espressi dallo Statuto del Contribuente.

Art. 8

La norma che si intende introdurre all'articolo 8 in commento si appalesa come una utile e necessaria disposizione per l'organizzazione delle attività di accertamento degli uffici finanziari, in un contesto di scarsità di risorse umane rilevato anche dalla Corte dei Conti nella Relazione sull'andamento generale dello Stato nell'anno 2015.

Difatti l'organizzazione delle attività di accertamento è coerente con l'introduzione degli indici, che si pongono proprio l'obiettivo di differenziare i contribuenti in



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

base alla loro pericolosità fiscale.

Al contrario della analoga disposizione presente nella disciplina degli studi di settore, questa in commento pare abbia perso ogni tipo di contenuto intimidatorio finalizzato ad ottenere la collaborazione coercitiva dei contribuenti indotti a ritenere che sarebbero stati oggetto di accertamenti fiscali.

Tuttavia, una tale disposizione evidenzia come gli indici saranno parametri utilizzati anche per organizzare i controlli fiscali (non diversamente dagli abrogati studi di settore). Pertanto si rafforza la necessità di codificare nella presente proposta di legge i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 1 dicembre 2009, n. 26635.

Art. 10

La sanzione prevista nella disposizione in commento è certamente coerente con la necessità di garantire il flusso di informazioni all'amministrazione finanziaria nonché la veridicità delle informazioni trasmesse al fine di predisporre i nuovi indici di affidabilità.



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale
tel./fax 099 7304810
presidenza.nazionale@iltributarista.it

In conclusione il nostro giudizio sul testo di legge proposto è sostanzialmente positivo, soprattutto qualora fossero recepite le proposte illustrate, in quanto contribuisce, in modo fattivo, a realizzare forme più efficienti di collaborazione tra Amministrazione finanziaria, contribuenti e professionisti di contrasto all'evasione fiscale e di stimolo al corretto adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria.

**Il Presidente Nazionale
Dott. Roberto Falcone**